

Statuto

IN VIGORE

**Proposta di MODIFICA adottata dal
COMITATO DIRETTIVO**

>30 marzo 2017<

Art. 1 – COSTITUZIONE ISTITUTO

1 – È costituito, con sede in Reggio Emilia, l'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA, con sigla di individuazione ISTORECO - R.E., senza fini di lucro;

i soci fondatori sono:

- il Comune di Reggio Emilia, città medaglia d'oro della Resistenza;
- la Provincia di Reggio Emilia;
- le sezioni locali dell'ANPI e dell'ALPI/APC, in rappresentanza delle associazioni partigiane a carattere nazionale.

2 – L'ISTORECO-R.E. è membro dell'Istituto Nazionale per la storia del Movimento di Liberazione in Italia, fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (atto del notaio Marchetti, n. di rep. 8790), riconosciuto con legge 16 gennaio 1967 n. 3 che ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29 ottobre 1999. Si tratta di un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. Ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa ed è intitolato a Ferruccio Parri, con sede legale a Milano.

Art. 2 - FINALITÀ E COMPITI

1 – L'ISTORECO - R.E. si propone di assicurare l'ordinata documentazione del movimento reggiano di Liberazione dalle sue origini antifasciste alla Resistenza e di promuoverne la conoscenza e lo studio in ogni suo aspetto anche con riferimenti comparativi agli avvenimenti storici che lo precedettero e alla storia dell'Italia contemporanea.

2 – Per la realizzazione di tali finalità è compito dell'ISTORECO - R.E. raccogliere testimonianze di ogni genere e programmare ricerche, pubblicazioni ed adeguate attività culturali in materia, sia in proprio che in collaborazione con altri.

3 - L'ISTORECO - R.E. predispone ed attua programmi didattici intesi a diffondere nella scuola la conoscenza della storia contemporanea, contribuendo al rinnova-

Art. 1 – COSTITUZIONE ISTITUTO

1 – È costituito, con sede in Reggio Emilia, l'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA - REGGIO EMILIA, con sigla di individuazione ISTORECO – R.E. (di seguito ISTORECO), senza fini di lucro.

I soci fondatori sono:

- il Comune di Reggio Emilia, città medaglia d'oro della Resistenza;
- la Provincia di Reggio Emilia;
- le sezioni locali dell'ANPI e dell'ALPI/APC, in rappresentanza delle associazioni partigiane a carattere nazionale.

2 - ISTORECO - è membro dell'Istituto nazionale “Ferruccio Parri”. Rete degli Istituti per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea fondato nel 1949 e istituito il 28 gennaio 1951 (con atto del notaio Marchetti, n. di rep. 8790), che ha natura di associazione di diritto privato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo delegato n. 419 del 29 ottobre 1999. Si tratta di un sistema federativo paritario degli Istituti e degli Enti associati. L'Istituto ha propria personalità giuridica e autonomia amministrativa con sede legale a Milano.

Art. 2 - FINALITÀ E COMPITI

1 – ISTORECO non ha finalità di lucro, da intendersi come divieto assoluto di ripartire utili in modo diretto, indiretto o differito agli associati.

2 – ISTORECO fonda la propria attività sui valori ispiratori della Resistenza e sugli ideali di antifascismo, democrazia, libertà e pluralismo culturale espressi nella Costituzione repubblicana e nella Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea.

3 – Per la realizzazione di tali finalità, l'Istituto si propone di:

- a) raccogliere, conservare, valorizzare e mettere a disposizione degli studiosi e dei cittadini il proprio patrimonio documentario, di cui sono parte consistente e qualificante i documenti dell'antifascismo reggiano e della Resistenza;

mento dell'insegnamento storiografico.

4 – L'ISTORECO - R.E. concede il patrocinio ad iniziative assunte anche da altri Enti o da privati, quando ne sia accertata la rispondenza agli scopi dell'Istituto.

5 – Per la realizzazione degli scopi statuari l'ISTORECO-R.E. può stipulare convenzioni con altri Enti ed Istituti.

Art. 3 – ASSOCIATI

1 - Possono essere associati dell'ISTORECO - R.E. coloro che hanno partecipato alla Resistenza e i cittadini, gli Enti locali, le associazioni e le Società pubbliche e private che ne condividono gli ideali e intendono fornire un contributo di collaborazione.

2 - A tutti gli associati è assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

b) raccogliere e conservare le memorie individuali e collettive;

c) promuovere e attuare progetti di ricerca su tematiche della storia contemporanea;

d) garantire la comunicazione e la divulgazione dei risultati della ricerca storica, con le modalità ritenute, di volta in volta, più idonee (Rivista RS, pubblicazioni, seminari, convegni, mostre, audiovisivi, installazioni museali);

e) volgere attività didattica, di formazione e aggiornamento dei docenti, finalizzate a diffondere nella scuola la conoscenza della Resistenza e della storia contemporanea, attraverso diverse forme di comunicazione e divulgazione (lezioni, laboratori, seminari, convegni);

f) svolgere un ruolo di collaborazione alla progettazione, al coordinamento e alla realizzazione di attività culturali e didattiche con Enti locali, associazioni, istituzioni culturali del territorio e con privati;

g) elaborare e proporre percorsi formativi concernenti la storia contemporanea per un pubblico extra-scolastico;

h) progettare e realizzare percorsi formativi e didattici, in collaborazione con gli Istituti scolastici, finalizzati alla realizzazione del progetto “Viaggi della Memoria”, accompagnando gli studenti lungo un percorso di conoscenza critica e di crescita che consenta di “leggere i luoghi” con intelligenza e consapevolezza;

i) progettare, promuovere e sostenere la valorizzazione di “luoghi di memoria” e spazi culturali in collaborazione con Enti e istituzioni del territorio.

J) svolgere attività economiche di natura commerciale e/o artigiana, effettuate in maniere ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

4 - Per la realizzazione degli scopi statuari ISTORECO può stipulare convenzioni con altri Enti ed Istituti. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3 – ASSOCIATI

1. Possono essere associati a ISTORECO coloro che hanno partecipato alla Resistenza, i cittadini, le persone giuridiche private senza scopo di lucro che ne condividano valori, ideali e finalità.

Possono essere altresì soci le persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo

3 - Tutti gli associati (maggiori di età, se persone fisiche) hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, previa regolarizzazione della quota associativa annuale, almeno per l'anno precedente.

4 - Sono istituite quattro categorie di associati: fondatori, ordinari, benemeriti e onorari.

5 - La qualifica di associato benemerito spetta a chi svolge volontariamente in favore dell'ISTORECO R.E. un'intensa attività di collaborazione e a chi concorre al conseguimento delle finalità dell'Istituto con interventi economici rilevanti.

6 - La qualifica di associato onorario viene attribuita a chi ha onorato la comunità reggiana nel campo scientifico, artistico, sociale e letterario;

7 - La qualità di associato si perde per recesso o per esclusione a causa di comportamenti incompatibili con le finalità dell'ISTORECO - R.E.

8 - Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili, e non sono rivalutabili.

assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione.

2 - A tutti gli associati è assicurata una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3 - Tutti gli associati (maggiori di età, se persone fisiche) hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti; hanno diritto di accesso alle cariche associative e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione, purché abbiano versato la quota associativa entro 15 giorni dalla data prevista per la prima convocazione della Assemblea. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, previo pagamento della quota associativa annuale, almeno per l'anno precedente.

4 - I soci devono:

- rispettare le norme del presente Statuto, i Regolamenti e le Delibere adottati dagli Organi associativi;
- versare la quota associativa annua, il cui importo per categoria è fissato annualmente dal Comitato Direttivo.

5 - Sono istituite quattro categorie di associati: fondatori, onorari, benemeriti e ordinari.

6 - La qualifica di associato benemerito spetta a chi svolge volontariamente in favore di ISTORECO un'intensa attività di collaborazione e a chi concorre al conseguimento delle finalità dell'Istituto con interventi economici rilevanti.

7 - La qualifica di associato onorario viene attribuita a chi ha onorato la comunità reggiana nel campo scientifico, artistico, sociale e letterario.

8 - Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono rivalutabili.

9 - Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del patrimonio e dei beni dell'Associazione.

Art. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati

che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

per decesso;

per recesso;

per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito;

per esclusione:

per estinzione, se persona giuridica;

per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 4 – ORGANI DELL'ISTITUTO

1 – Sono organi dell'ISTORECO - R.E.:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri-Garanti.

Art. 5 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1 - L'Assemblea Ordinaria approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo; fissa le direttive programmatiche dell'ISTORECO - R.E.; elegge il Presidente dell'Istituto, i membri non di diritto del Comitato Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri-Garanti; stabilisce ogni anno la quota dovuta dagli associati, anche in misura differenziata.

Art. 5 – ORGANI DELL'ISTITUTO

1 – Sono organi di ISTORECO:

- l'Assemblea degli associati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Garanti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 6 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1 –L'Assemblea degli associati è sovrana nelle materie di sua competenza. Hanno diritto di parteciparvi e di votare tutti gli associati che risultino iscritti al momento della convocazione e che abbiano pagato la quota associativa entro i termini di cui all'art. 3. Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota associativa.

2 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto; sullo scioglimento dell'ISTORECO - R.E.; sulla nomina di associati benemeriti od onorari e di Presidenti onorari; sulla sospensiva di norme statutarie o regolamentari disposta dal Collegio dei Probiviri-Garanti ex art. 11 - 3.

3 - L'Assemblea è presieduta, con l'assistenza di un segretario, dal Presidente dell'Istituto, o, in sua assenza e in via di successione, dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente Tesoriere oppure da un altro membro del Comitato Direttivo in ordine di anzianità associativa.

4 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, o per decisione del Comitato Direttivo, oppure su richiesta di almeno un quinto degli associati.

5 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, va comunicato agli associati con semplice lettera almeno otto giorni prima della data della riunione ed è consultabile presso la sede dell'Istituto.

6 - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, ed è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

7 - Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese o per scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti o quando l'oggetto riguardi persone.

8 - L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente con il voto di almeno i tre quarti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida con la presenza di almeno il 25% degli iscritti all'associazione, e delibera con la maggioranza dei presenti.

9 - Sono ammesse deleghe fra gli associati in misura non superiore a 5 (cinque), secondo la disciplina prevista dal regolamento.

10 - Gli associati, nel numero minimo di dieci, hanno diritto a chiedere l'inserimento di temi di loro interesse nell'ordine del giorno, con congruo anticipo rispetto alla data dell'assemblea, con le modalità definite dal Regolamento di esecuzione.

11 - L'Assemblea degli associati è sovrana nelle materie di sua competenza. Hanno diritto di parteciparvi e di votare tutti gli associati che risultano iscritti al momento della convocazione. Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota associativa.

12 - Il testo delle deliberazioni assembleari e dei bilanci o rendiconti è liberamente consultabile dagli associate presso la sede dell'Istituto.

2 - Sono ammesse deleghe fra gli associati in misura non superiore a una, secondo la disciplina prevista dal Regolamento.

3 - L'Assemblea è convocata dal Presidente, o su richiesta sottoscritta da 1/3 dei membri del Comitato Direttivo, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

4 - Gli associati, nel numero minimo di dieci, hanno diritto a chiedere per iscritto l'inserimento di temi di loro interesse nell'ordine del giorno, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione.

5 - L'Assemblea è presieduta, con l'assistenza di un segretario, dal Presidente dell'Istituto o, in sua assenza e in via di successione, dal Vice Presidente o da socio nominato seduta stante dall'Assemblea.

6 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, va comunicato agli associati via mail o per posta ordinaria nel caso in cui l'associato non abbia l'indirizzo di posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione ed è consultabile presso la sede dell'Istituto.

7 - L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo ed è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

8 - Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, con voto palese o per scrutinio segreto, su richiesta di almeno un quinto dei presenti.

9 - L'Assemblea Ordinaria:

- approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
- approva le linee programmatiche;
- elegge il Presidente dell'Istituto che è componente a tutti gli effetti del Comitato Direttivo;
- elegge i membri del Comitato Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge il Collegio dei Garanti;
- nomina gli associati benemeriti od onorari e i Presidenti onorari.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su ogni altra questione che le venga sottoposta ad esclusione di quanto demandato all'Assemblea straordinaria.

10 - L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto;
- lo scioglimento di ISTORECO;

11 - L'Assemblea Straordinaria per modificare lo statuto è valida in prima convocazione con il voto favorevole della metà degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda

Art. 6 - COMITATO DIRETTIVO

1 – Il Comitato Direttivo è composto da non meno di diciassette membri-associati nominati dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

2 – Il Comitato Direttivo sceglie fra i propri membri due Vice Presidenti, uno dei quali con funzioni di Vicario, l'altro di Tesoriere.

Art. 7 – FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

1 – Il Comitato Direttivo sovrintende all'esecuzione delle delibere assembleari; annualmente predispone, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci, preventivo e consuntivo e la relazione generale sull'attività dell'Istituto, il tutto secondo le disposizioni del presente Statuto; assume ogni iniziativa, non riservata ad altri organi, per l'attuazione degli scopi dell'Istituto; predispone e delibera uno o più regolamenti di attuazione dello Statuto.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Comitato Direttivo può cooptare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

2 – Il Comitato Direttivo reso valido con la presenza della maggioranza dei componenti procede alla nomina di:

- a) un proprio segretario;
- b) i rappresentanti dell'Istituto in seno all'Istituto Regionale e all'Istituto Nazionale;
- c) il Direttore dell'Istituto;
- d) il Direttore e/o il Direttore Responsabile e il Comitato di Redazione della Rivista dell'Istituto, nel numero che riterrà opportuno;
- e) il Comitato Scientifico;
- f) Commissioni di lavoro permanenti per l'Archivio, la Biblioteca, la Didattica della Storia, nonché commissioni temporanee per lo studio e la realizzazione di incarichi specifici nell'ambito delle finalità dell'ISTORECO - R.E.

3 - Il Comitato Direttivo delibera sull'accettazione, le dimissioni e l'esclusione di associati, sentito il parere del Collegio dei Probiviri-Garanti, quando si verta in tema di esclusione dell'associato, nel rispetto, comun-

convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati indipendentemente dalla convocazione.

12 – Il testo delle deliberazioni assembleari e dei bilanci è liberamente consultabile dagli associati presso la sede dell'Istituto.

Art. 7 - COMITATO DIRETTIVO

1 – Il Comitato Direttivo cura l'esecuzione delle delibere assembleari; annualmente predispone, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci - preventivo e consuntivo - e la relazione generale sull'attività dell'Istituto, secondo le disposizioni del presente Statuto. Assume ogni iniziativa, non riservata ad altri organi, per l'attuazione degli scopi dell'Istituto; può predisporre uno o più regolamenti di attuazione dello Statuto da sottoporre all'Assemblea. Il Comitato Direttivo delibera annualmente le quote associative.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione cooptando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Comitato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il Comitato Direttivo può cooptare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

2 – Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di componenti, compreso tra un minimo di quindici e un massimo di ventuno associati, nominati dall'Assemblea incluso il Presidente.

3 – Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta a semestre e quando il Presidente lo ritenga opportuno o a richiesta di almeno tre membri. E' reso valido dalla presenza del 50% più uno dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, va comunicato ai componenti via mail o via sms almeno otto giorni prima della data della riunione ed è consultabile presso la sede dell'Istituto.

4 – Il Comitato Direttivo elegge tra i propri membri:

- a) un Vice presidenti;
 - b) un tesoriere.
- e procede alla nomina:
- a) del Direttore dell'Istituto di cui determina compi-

que, del principio dell'uniformità della disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative.

4 - Il Comitato Direttivo stimola con proprie iniziative il contributo di attività volontarie degli associati.

5 - Il Comitato Direttivo assume e licenzia dipendenti, ne fissa le mansioni e determina il compenso degli stessi nonché di coloro ai quali affida incarichi fuori dall'ambito del volontariato.

6 - Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta a trimestre, per convocazione del Presidente o a richiesta di almeno tre membri, e delibera con la maggioranza dei presenti.

7 - Il Comitato Direttivo può delegare suoi poteri per periodi predeterminati a propri membri, individualmente o collettivamente sotto forma di Comitato Esecutivo.

8 - Il Comitato Direttivo cura i rapporti con l'Istituto Nazionale secondo quanto disposto dall'articolo 1 - 2.

Art. 8 – PRESIDENTE

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ISTORECO - R.E.

2 - Provvede alla convocazione e presiede le Assemblee; cura l'esecuzione delle loro delibere.

3 - Convoca e presiede il Comitato Direttivo.

4 - Sovrintende alla gestione economica e amministrativa dell'ISTORECO - R.E. e cura l'attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo.

5 - Può delegare proprie funzioni, anche per tutto il triennio di carica, ad altri membri del Comitato Direttivo, previo parere favorevole del Comitato stesso.

6 - In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate in via di stretta successione dal Vice Presidente Vicario, dal Vice Presidente Tesoriere, dal Consigliere più anziano di età.

ti, funzioni e compenso;

b) del Direttore e/o del Direttore Responsabile e del Comitato di Redazione della Rivista dell'Istituto, nel numero che riterrà opportuno;

c) del Comitato Scientifico.

5 - Il Comitato Direttivo delibera sull'accettazione, le dimissioni e l'esclusione di associati, sentito il parere del Collegio dei Garanti, quando si verta in tema di esclusione dell'associato, nel rispetto, comunque, del principio dell'uniformità della disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative.

6 - Il Comitato Direttivo, su proposta del Direttore, assume e licenzia dipendenti, ne fissa le mansioni e determina il compenso degli stessi nonché di coloro ai quali affida incarichi fuori dall'ambito del volontariato.

7 - Il Comitato Direttivo delega il Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 10 ad affidare incarichi di lavoro fuori dall'ambito del volontariato in conformità ai bilanci approvati.

8 - Il Comitato Direttivo può nominare Commissioni di lavoro definendone compiti, funzioni, durata e componenti.

9 - L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta l'automatica decadenza del componente dal Comitato Direttivo.

Art. 8 – PRESIDENTE

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale di ISTORECO.

2 - Provvede alla convocazione delle Assemblee e le presiede; e sovrintende all'esecuzione delle delibere.

3 - Convoca e presiede il Comitato Direttivo e il Comitato Esecutivo.

4 - Sovrintende alla gestione amministrativa, culturale e scientifica dell'Istituto e cura l'attuazione delle decisioni del Comitato Direttivo.

5 - Cura le relazioni con i soci, gli Amministratori Locali e gli altri Istituti culturali e di Ricerca presenti sul territorio.

6 - In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate in via di stretta successione dal Vice Presidenti o dal componente del Comitato Direttivo più anziano di età.

Art. 9 – TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell'Associazione secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci e le decisioni del Comitato Direttivo. In particolare liquida gli impegni di spesa precedentemente assunti dal Comitato Direttivo di cui fa parte, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità

alle deliberazioni del Comitato Direttivo. A tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari intestati all'Associazione.

2. Annualmente relaziona sul progetto di bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendolo all'approvazione del Comitato Direttivo.

3. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

4. Segnala al Comitato Direttivo ogni informazione e avvertenza sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

5. Il tesoriere può avvalersi della consulenza e collaborazione di personale interno attraverso apposita delega sotto la sua supervisione e controllo.

Art. 10 - COMITATO ESECUTIVO

1 - Il Comitato Esecutivo è composto da:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Tesoriere.

Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente

2 Il Comitato Esecutivo coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e provvede alla gestione ordinaria dell'Istituto.

3 – Il Comitato Esecutivo predispone le linee programmatiche dell'Istituto e le propone da sottoporre al Comitato direttivo.

4 – In caso di urgenza assume i poteri del Comitato Direttivo chiedendo nell'adunanza immediatamente successiva, ratifica agli stessi dei provvedimenti adottati.

Art. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

1 – Il Comitato Scientifico è composto da almeno 5 (cinque) membri scelti tra esperti particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività di ISTORECO. Dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha eletto.

2 – Il Comitato scientifico ha le seguenti funzioni:

- proporre e programmare progetti di ricerca;
- proporre iniziative di carattere culturale;
- collaborare alla Rivista "RS";
- collaborare con i Comitati Scientifici degli altri Istituti in un'ottica di rete.

Le proposte e le iniziative del Comitato Scientifico sono sottoposte al Comitato Direttivo per l'approvazione.

3 - Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un coordinatore. Il Direttore dell'Istituto è invitato permanente.

Art. 9 - COMITATO SCIENTIFICO

1 - Il Comitato Scientifico è costituito da studiosi particolarmente qualificati nei vari ambiti storico-culturali attinenti all'attività dell'ISTORECO - R.E..

E' composto da almeno 5 (cinque) membri; ne fanno parte di diritto:

- il Direttore dell'Archivio di Stato di Reggio Emilia;
- Il Direttore della Biblioteca Panizzi di Reggio Emilia.

Dura in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che lo ha eletto.

2 - Il Comitato Scientifico propone ricerche e iniziative culturali, alla realizzazione delle quali - una volta approvate dal Comitato Direttivo - sovrintende scientificamente; collabora alla rivista dell'Istituto.

3 - Il Comitato Scientifico elegge nel proprio seno un Presidente. Il Direttore dell'Istituto svolge funzioni di Segretario del Comitato.

Art. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 12 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è Organismo di controllo e viene eletto dall'assemblea dei soci. Esso ha il compito di:

2 - Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili, effettua riscontri di cassa, relaziona all'Assemblea sui bilanci preventivo e consuntivo

- esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'Associazione;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;
- presentare annualmente all'Assemblea la relazione scritta sul Bilancio consuntivo e preventivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è formato da 3 componenti effettivi, scelti anche fra non soci o tra professionisti dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile.

Il Collegio dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

Art. 11 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI-GARANTI

1 – Il Collegio dei Probiviri-Garanti, composto da tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica tre anni, elegge nel proprio seno il Presidente.

2 – Il Collegio dei Probiviri-Garanti è l'interprete primo delle norme statutarie e regolamentari delle quali verifica la legittimità e la conformità istituzionale.

3 – Le norme statutarie e regolamentari che siano giudicate viziato con effetto sospensivo dal collegio dei Probiviri-Garanti vengono prese in esame dall'Assemblea straordinaria che può riapprovarle con il voto di almeno tre quarti degli associati.

4 – Il Collegio dei Probiviri-Garanti giudica sui ricorsi proposti contro deliberazioni di organi dell'Istituto, dirime le vertenze tra associati ed esprime parere preventivo sulla richiesta di esclusione di associati.

Art. 13 – COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è Organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna e viene eletto dall'Assemblea dei soci. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari, e fornire pareri agli Organismi Dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere pareri di conformità su atti, documenti e deliberazioni degli Organismi Dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra i soci; tra questi e gli Organismi Dirigenti e fra Organismi Dirigenti stessi.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero per propria autonoma iniziativa. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 giorni dalla richiesta e comunque, contemporaneamente all'inizio dell'Istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello in Assemblea dei soci. Il Collegio dei Garanti è formato da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, dura in carica 3 anni ed elegge al suo interno un Presidente; i componenti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza.

I componenti del Collegio dei Garanti possono partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

In materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, il Collegio dei Garanti si attiva producendo una relazione annuale al Comitato Direttivo.

Il Collegio dei Garanti può liberamente consultare, presso la sede dell'Istituto, i Bilanci e i Verbali di seduta degli Organismi Dirigenti.

Art. 12 - RIELEGGIBILITA' NELLE CARICHE SOCIALI

1 - Il Presidente dell'Istituto non è rieleggibile per oltre due "mandati" consecutivi.

Art. 13 – PATRIMONIO

1 – Il patrimonio dell'Istituto è costituito, oltre che dal materiale archivistico e bibliotecario inalienabile, da:

- beni acquisiti con proprie disponibilità;
- beni provenienti da eventuali lasciti e donazioni.

2 – Le entrate economico-finanziarie dell'ISTORECO - R.E. sono costituite da:

- le quote degli associati;
- i contributi assegnati dall'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, ai sensi della Legge 16 gennaio 1967 n. 3;
- contributi di persone, Enti pubblici e privati;
- contribute dello Stato, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali,
- lasciti e donazioni;
- Entrate derivanti da cession di beni e servizi agli associate e ai terzi;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da iniziative promozionali.

3 – E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 14 - ANNO SOCIALE

1 - L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

Art. 14 – INCOMPATIBILITA' E RIELEGGIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

1 – Il Presidente dell'Istituto non è rieleggibile per oltre due "mandati" consecutivi.

2 – Le cariche di membro del Comitato Direttivo, Sindaco Revisore e membro del Collegio dei Garanti sono incompatibili tra di loro. Il Comitato Direttivo, una volta eletto, deve dotarsi di un apposito Regolamento che determini le proprie modalità di funzionamento. Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vice Presidente e componente del Comitato Direttivo.

Art. 15 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

1 – Il patrimonio dell'Istituto è costituito, oltre che dal materiale archivistico e bibliotecario inalienabile, da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione.
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondi di riserva;

2 – Le entrate economico-finanziarie di ISTORECO sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di persone, Enti pubblici e privati;
- contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di Organismi Internazionali,
- lasciti, donazioni e legati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale e/o artigiana, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- convenzioni;
- entrate derivanti da iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione.

3 – È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto e differito, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione devono essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse .

Art. 16 – ANNO SOCIALE

1 – L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Comitato Direttivo redige il Bilancio Consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

Art. 15 – SCIoglimento DELL'ISTITUTO

1 – Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina altresì uno o più Liquidatori, con il voto di almeno tre quarti degli associati.

2 – In caso di scioglimento dell'Istituto, per qualunque causa, il patrimonio e le attività dell'Ente dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, e con salvezza, altresì, dei diritti dell'Archivio di Stato e dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia.

Art. 17 - SCIoglimento DELL'ISTITUTO

1 - Lo scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea straordinaria che nomina altresì uno o più Liquidatori, con il voto di almeno tre quarti degli associati.

2 - In caso di scioglimento dell'Istituto, per qualunque causa, il patrimonio e le attività dell'Ente dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e con salvezza, altresì, dei diritti dell'Archivio di Stato e dell'Istituto nazionale "Ferruccio Parri", Rete degli Istituti per la Storia della Resistenza e dell'età contemporanea

Art. 18 – NORMA FINALE – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o diversamente disposto in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle altre norme di Legge vigenti in materia di Associazionismo.

